

REGOLAMENTO PER GLI OSPITI DELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione N° 3 del 02/02/2012

INDICE

CAPO I FINALITÀ DELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE

Art. 1 Finalità

CAPO II NORME PER L'INGRESSO

Art. 2 Presentazione della domanda

Art. 3 Accettazione della domanda

Art. 4 Formazione delle liste d'attesa - Chiamate

Art. 5 Fissazione del posto letto

Art. 6 Contratto

Art. 7 Periodo di prova

Art. 8 Assegnazione del numero identificativo personale e del posto

CAPO III NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 9 Osservanza delle norme disciplinari

Art. 10 Uso delle camere

Art. 11 Comportamento degli Ospiti

Art. 12 Rispetto degli orari

Art. 13 Orari di visita

Art. 14 Uso del materiale della Residenza Sanitario Assistenziale

Art. 15 Divieti

Art. 16 Assenze

CAPO IV USCITA DALLA R.S.A.

Art. 17 Dimissioni volontarie

Art. 18 Dimissioni d'ufficio

Art. 19 Decesso

Art. 20 Riammissione di Ospiti usciti

CAPO V RETTE

Art. 21 Determinazione rette di degenza

Art. 22 Servizi compresi nella retta

Art. 23 Decorrenza della retta

Art. 24 Modalità di pagamento

Art. 25 Termine del pagamento

CAPO VI RESPONSABILITÀ

Art. 26 Responsabilità

CAPO VII DELLE NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 Norme transitorie e finali

CAPO I

FINALITA' DELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE

ART. 1 FINALITÀ

La Residenza Sanitario Assistenziale di Mede, di seguito RSA, in applicazione dello Statuto che la governa, provvede al ricovero e all'assistenza di anziani.

La stessa opera nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, secondo i criteri e gli standard stabiliti dalla Regione Lombardia e sotto la vigilanza della ASL di Pavia.

CAPO II

NORME PER L'INGRESSO

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per essere ammessi in Residenza Sanitario Assistenziale occorre presentare apposita domanda, redatta sul modulo fornito dalla Istituzione ovvero scaricabile dal sito Internet della Fondazione Istituzioni Riunite www.istituzioniriunitemede.it o dell'ASL di Pavia www.asl.pavia.it.

Il modulo va compilato in ogni parte, corredato di tutti gli allegati richiesti.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, ovvero dal tutore legale o dall'amministratore di sostegno, o da uno o più parenti purché sia esplicito il consenso dell'anziano da inserire.

Nella domanda andranno indicati anche i nominativi di coloro che si obbligano in solido al pagamento delle rette, o di altre eventuali tariffe accessorie fissate, anche successivamente, dalla Amministrazione.

La domanda dovrà altresì contemplare l'impegno, da parte dell'Ospite e dei familiari e di terzi, all'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione emanata dall'Amministrazione.

La firma di garanzia di pagamento potrà essere rilasciata, qualora ne sussistano le motivazioni, anche dal Comune di provenienza dell'anziano.

In tal caso la domanda dovrà essere corredata anche da una lettera di impegno a provvedere al pagamento delle spese, da confermare con provvedimento di impegno alla firma del contratto.

La domanda dovrà inoltre contenere l'impegno da parte di uno degli aventi titolo, a provvedere all'anziano in caso di dimissioni per esito negativo del periodo di prova o per sopravvenuti motivi ai sensi rispettivamente dei successivi artt. 7, 17 e 18.

Le domande di ingresso hanno efficacia per un anno, con decorrenza dal giorno della loro presentazione all'Ente.

Scaduto tale termine senza che si sia dato luogo al ricovero, gli interessati dovranno confermare, entro un mese, anche verbalmente l'istanza, corredata dagli eventuali allegati che nel frattempo hanno subito modifiche e aggiornando la scheda medica integrata.

Allo scadere del tredicesimo mese dalla data di presentazione, in assenza degli atti necessari alla conferma, la domanda verrà archiviata.

Le domande che invece hanno ottenuto conferma, resteranno valide fino al termine del secondo anno dalla data di presentazione, termine oltre il quale la domanda decadrà definitivamente.

Sarà comunque possibile ripresentare nuovamente la domanda in ogni momento.

ART. 3 ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande diventano efficaci, e da quel momento saranno inserite nella lista di attesa, nel momento in cui saranno completate dal punto di vista amministrativo e documentale.

Le domande saranno valutate dalla Direzione Sanitaria che dovrà esprimere parere circa la compatibilità dell'Ospite con il livello di assistenza fornito dalla RSA, escludendo le domande riguardanti casi per cui la struttura non possiede le necessarie autorizzazioni.

Le domande non potranno inoltre essere accettate in presenza di gravi e fondati motivi valutati caso per caso dalla Amministrazione.

In caso di mancata accettazione sarà data comunicazione scritta agli interessati, motivandone l'esclusione.

ART. 4 FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA - CHIAMATE

Le domande accettate vengono inserite, in ordine cronologico di presentazione nelle liste di attesa, differenziandole secondo il sesso.

Al momento della disponibilità di un posto si attingerà alla corrispondente lista.

Ai fini della chiamata si adotteranno i seguenti criteri di priorità:

- a) anziani provenienti da Mede (vedi disposizioni di cui all' art. 21);
- b) anziani provenienti da altri Comuni della Lombardia.

Le chiamate verranno effettuate secondo l'ordine cronologico, fatte salve particolari e specifiche situazioni.

Le liste d'attesa sono aggiornate in tempo reale.

In qualunque momento successivo all'inserimento di una domanda in lista d'attesa il richiedente, od i parenti, possono chiederne la cancellazione.

ART. 5 FISSAZIONE DEL POSTO LETTO

Nel caso di disponibilità di un posto letto si procede alla chiamata dei richiedenti secondo i criteri indicati al precedente art. 4.

Il richiedente è tenuto a confermare la disponibilità all'ingresso entro ventiquattro ore, decorse le quali l'Amministrazione si riterrà libera di proseguire nella chiamata secondo la lista d'attesa.

Dalla conferma decorrerà la data di pagamento della tariffa dovuta.

Il richiedente ovvero il tutore legale o l'amministratore di sostegno, o uno o più parenti, che hanno confermato l'interesse all'ingresso dovranno sollecitamente, e comunque prima dell'ingresso in RSA, provvedere alla firma del contratto.

Il posto messo a disposizione, potrà essere occupato materialmente anche in un momento successivo.

La retta di cui al successivo capo V è dovuta dal giorno di fissazione del posto.

Il pagamento della retta è pure dovuto in caso di rinuncia, limitatamente al periodo che intercorre dal giorno in cui viene messo a disposizione il posto letto al giorno in cui perviene all'Ente formale comunicazione scritta di disdetta da parte del richiedente.

ART. 6 CONTRATTO

Il contratto è l'atto che regola i rapporti tra le parti. Deve essere sottoscritto da entrambe le parti e contenere in maniera sintetica ma esaustiva i reciproci impegni. Le condizioni sottoscritte al momento del contratto potranno variare nel corso del tempo, secondo le decisioni assunte dall'Amministrazione, dalla Direzione Generale o dalla Direzione Sanitaria della RSA. La possibilità della modifica delle condizioni deve essere esplicitamente confermata sul contratto, assumendo contestualmente l'impegno ad accettare le modifiche. In caso contrario è facoltà di firmatari del contratto interrompere il rapporto in essere.

ART. 7 PERIODO DI PROVA

L'accettazione definitiva dell'Ospite è subordinato ad un periodo di prova di trenta giorni dalla data di effettivo ingresso, durante il quale vengono attuati accertamenti sul suo stato di salute fisica, psichica e sulle sue capacità di ambientamento nella struttura.

Qualora nel corso del suddetto periodo si verificano in capo all'anziano problemi sanitari, sociali, assistenziali tali da non permettere il normale inserimento nella comunità, questi saranno evidenziati da apposita certificazione del servizio interessato.

In tal caso si provvederà con apposito atto alle dimissioni dell'Ospite dandone previa e tempestiva comunicazione ai firmatari del contratto con raccomandata con avviso di ricevimento.

In casi di provata necessità ed urgenza le dimissioni saranno disposte dal Presidente con apposito atto amministrativo.

Qualora vi siano particolari situazioni, il periodo di osservazione dell'Ospite potrà essere protratto di ulteriori trenta giorni.

Per la disciplina economica si applicano le disposizioni del successivo capo V.

ART. 8 ASSEGNAZIONE DEL NUMERO IDENTIFICATIVO PERSONALE E DEL POSTO

Al momento della conferma della disponibilità del posto verrà assegnato un numero quale identificativo degli indumenti personali al quale fare riferimento per il riconoscimento degli stessi. Lo stesso dovrà essere preventivamente apposto, a cura del cliente, su tutta i capi di abbigliamento e di biancheria in dotazione.

Lo stesso dovrà essere apposto, sempre a cura dell'ospite, sugli indumenti che eventualmente saranno messi successivamente a disposizione dell'ospite.

Tale precauzione serve ad identificare i capi di abbigliamento personali.

La mancanza del numero rende impossibile l'identificazione del legittimo proprietario nel caso di smarrimento o di ritorno dal servizio lavanderia.

Ad ogni utente, al momento dell'ingresso, verrà assegnato un posto letto. Lo stesso potrà essere mutato per motivate esigenze.

CAPO III

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 9 OSSERVANZA DELLE NORME DISCIPLINARI

Per una corretta convivenza all'interno della Residenza Sanitaria Assistenziale, i clienti dovranno rispettare, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, anche tutte le disposizioni emanate dall'Amministrazione, dalla Direzione Generale e dalla Direzione Sanitaria.

ART. 10 USO DELLE CAMERE

All'interno delle camere ogni cliente avrà a disposizione un armadio e un comodino per custodire gli effetti personali. Compatibilmente con lo spazio rimanente e sempre che non venga pregiudicata la possibilità di agevole movimento ed il corretto rapporto con gli altri Ospiti, potrà fruire anche di oggetti personali.

Nella stanza si potranno installare apparecchi radiofonici o televisivi di proprietà, previa autorizzazione da parte della Amministrazione.

Si raccomanda, prima di collegare qualsiasi nuovo apparecchio alla rete elettrica, di ottenere il consenso dell'Amministrazione della RSA, onde evitare problemi agli impianti.

I suddetti apparecchi dovranno avere dimensioni accettabili e compatibili con la configurazione e le misure della camera.

L'uso degli stessi è subordinato alla modicità dei volumi, dei tempi e degli orari di utenza, che non devono in ogni caso recare disturbo agli altri occupanti la camera.

ART. 11 COMPORTAMENTO DEGLI OSPITI

I clienti dovranno tenere, sia all'interno che all'esterno della RSA un comportamento dignitoso e osservare le regole di buona educazione e di decenza.

ART. 12 RISPETTO DEGLI ORARI

L'Amministrazione fissa gli orari che regolano le varie funzioni della comunità.
E' fatto obbligo agli Ospiti di osservarli onde evitare disagi nell'espletamento del servizio.

ART. 13 ORARI DI VISITA

Le visite agli ospiti sono consentite tutti i giorni dell'anno dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
E' però consigliato evitare le fasce orarie coincidenti con i pasti principali e con le attività di carattere sanitario.

ART. 14 USO DEL MATERIALE DELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE

Ogni consumo, guasto, danneggiamento od alterazione delle attrezzature, del materiale e di altri beni della Fondazione imputabili a negligenza, comporta il risarcimento dei danni arrecati all'Istituzione, salvo nei casi più gravi l'applicabilità delle dimissioni d'ufficio ai sensi del successivo art. 18.

ART. 15 DIVIETI

E' fatto divieto ai ricoverati di fare tra di loro o con il personale commercio di generi di ogni tipo.
E' vietato fumare in tutti i locali della struttura. I giochi sono tollerati quando siano scevri da alcun interesse e non rechino disturbo agli altri ricoverati.
E' vietata l'introduzione nella Residenza Sanitario Assistenziale di vino e altre bevande alcoliche.
Non è consentito agli Ospiti recarsi fuori dalla Residenza Sanitario Assistenziale a compiere lavori per conto terzi.

ART. 16 ASSENZE

L'Ospite può assentarsi dalla Residenza Sanitario Assistenziale per brevi periodi nell'arco della giornata senza limitazioni di orario purché vengano rispettati gli orari dei pasti e del programma terapeutico e previa informazione al personale medico e del nucleo di appartenenza.
Sono fatti salvi i casi in cui l'Ospite presenti particolari alterazioni allo stato psicofisico, accertati dal personale medico, tali da determinare la necessità di trattenere lo stesso presso l'Istituzione.
L'Ospite può altresì assentarsi dalla Residenza Sanitario Assistenziale per periodi prolungati per recarsi in visita di parenti od in soggiorni di villeggiatura.
In tali casi dovrà essere acquisito il parere medico e data comunicazione alla Amministrazione.

Eventuali ricoveri ospedalieri sono decisi dal Medico Responsabile il quale può agire anche su richiesta dell'Ospite o dei parenti.

CAPO IV

USCITA DALLA RSA

<i>ART. 17 DIMISSIONI VOLONTARIE</i>

In qualsiasi momento l'Ospite può lasciare la Residenza Sanitario Assistenziale per dimissioni. Queste possono essere rassegnate dall'Ospite stesso, dai firmatari del contratto di ingresso o dagli aventi titolo, mediante apposita comunicazione scritta con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della uscita; tuttavia qualora la stessa avvenga anticipatamente rispetto al predetto termine, l'Ospite sarà tenuto al pagamento di un importo pari al corrispettivo di 10 giorni di degenza.

Fino a tale data peraltro le dimissioni possono essere revocate.

<i>ART. 18 DIMISSIONI D'UFFICIO</i>

L'Ospite potrà essere dimesso d'ufficio qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) esito negativo del periodo di prova di cui al precedente art. 7;
- b) comportamento in aperta violazione delle normali regole della vita in comunità;
- c) sopravvenute alterazioni del comportamento o delle condizioni psicofisiche tali da essere incompatibili con il livello assistenziale offerto dalla struttura.
Tale situazione dovrà essere accertata dal Medico e dovrà essere tempestivamente comunicata ai parenti dell'Ospite o alle persone civilmente responsabili;
- d) gravi e ripetute violazioni delle norme disciplinari stabilite dal presente regolamento o comunque emanate od emanande dal Consiglio di Amministrazione;

- e) gravi e ingenti danni arrecati al patrimonio dell'Ente;
- f) morosità nel pagamento di almeno due mensilità.

Accertata la sussistenza della morosità, si procederà a diffidare i soggetti, ovvero i garanti responsabili in solido, al versamento di quanto dovuto entro il termine di dieci giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, l'ente potrà dare luogo alle dimissioni.

In tutti i casi sopra indicati le dimissioni verranno disposte con apposito atto amministrativo emanato dall'organismo competente previa comunicazione scritta a parenti o persone civilmente responsabili.

In casi di necessità ed urgenza provvederà direttamente il Presidente con propria Ordinanza motivata ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

<i>ART. 19 DECESSO</i>

In caso di decesso dell'Ospite presso la Residenza Sanitario Assistenziale, si provvederà tempestivamente ad avvisare i parenti o altri soggetti civilmente responsabili.

L'Istituzione provvederà alla ricomposizione della salma ed al trasporto della medesima nei tempi previsti dalla legge alla Camera Mortuaria.

La gestione delle pratiche amministrative e di altre incombenze è a carico dei parenti o di chi ne ha la responsabilità, provvedendovi entro cinque ore dalla chiamata o entro le ore 8,00 del mattino qualora il decesso avvenga nelle ore notturne.

La camera mortuaria sarà aperta negli orari previsti da apposito atto.

ART. 20 RIAMMISSIONE DI OSPITI USCITI

Possono essere riammessi in Residenza Sanitario Assistenziale i soli Ospiti usciti per dimissioni volontarie.

In tal caso dovrà essere ripresentata la domanda con tutta la documentazione richiesta e verrà seguito il normale iter amministrativo.

L'Amministrazione si riserva di valutare tutte le circostanze circa la nuova ammissione.

Gli Ospiti dimessi d'ufficio non saranno riammessi presso l'Istituzione.

CAPO V

RETTE

ART. 21 DETERMINAZIONE DELLE RETTE DI DEGENZA

Le rette di degenza sono determinate dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto deliberativo.

L'Amministrazione informerà gli utenti delle eventuali variazioni della retta a mezzo di apposita lettera o con avvisi pubblici o altri sistemi.

Le rette sono distinte tra persone provenienti da Mede e persone provenienti da altri Comuni della Regione Lombardia.

Sono considerati provenienti da Mede coloro che al momento della presentazione della domanda risultano residenti a Mede da almeno dodici mesi.

Ai fini della anzidetta classificazione fa fede l'autocertificazione prodotta all'atto della presentazione della domanda.

La classificazione circa la provenienza avviene al momento della presentazione della domanda sulla scorta dei documenti acclusi e resta tale per tutta la durata della permanenza in Residenza Sanitario Assistenziale.

Per i richiedenti provenienti da regioni diverse dalla Lombardia, l'Amministrazione si riserva di fissare l'importo della retta di volta in volta.

Non rilevano ai fini della applicazione della retta eventuali successivi cambi di residenza, determinati da motivazione di ordine amministrativo e sanitario.

ART. 22 SERVIZI COMPRESI NELLA RETTA

La retta è giornaliera e comprende: vitto, alloggio, spese generali, assistenza, prestazioni riabilitative, assistenza medica di base, farmaceutica, infermieristica, presidi sanitari e ausili per incontinenti,

lavanderia, stireria, barbiere/pettinatrice e pedicure, così come le spese di trasporto con ambulanza ed eventuali tickets per esami.

Sono invece a carico dell'Ospite le spese per l'utilizzo dell'ambulanza o di mezzi della Croce Rossa per particolari trasporti a lunga percorrenza (oltre Km. 100 andata e ritorno) o qualora il trasporto si renda necessario per poter seguire trattamenti terapeutici, non praticabili presso la Residenza Sanitario Assistenziale.

Parimenti a carico dell'Ospite sono le spese per visite specialistiche non comprese nelle prestazioni mediche fornite dall'Istituto.

ART. 23 DECORRENZA DELLA RETTA

Il pagamento della tariffa decorre dal giorno di fissazione del posto così come previsto all'art. 5.

ART. 24 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al momento dell'ingresso andrà pagata la retta relativa al mese in corso relativamente ai giorni di servizio fruiti.

La retta mensile si ottiene moltiplicando la tariffa giornaliera in vigore per il numero dei giorni del mese.

Le rette devono essere pagate entro il giorno dieci di ogni mese presso l'Istituto bancario di riferimento dell'Ente direttamente o tramite bonifico.

Le assenze degli Ospiti, a qualunque titolo avvengano, e qualunque ne sia la durata, non danno luogo a riduzioni di rette.

ART. 25 TERMINE DEL PAGAMENTO

Nel caso di uscita dell'Ospite per dimissioni o per decesso, la retta è dovuta in ragione dei giorni di effettiva presenza in Istituto o di disponibilità del posto letto, fatte salve le clausole relative al periodo di preavviso.

Qualora l'uscita avvenga quando l'Ospite è assente dall'Istituto (es: decesso durante una degenza in ospedale, soggiorno in famiglia , ecc.) la retta deve essere corrisposta fino al giorno in cui il posto letto viene definitivamente lasciato dall'Ospite e posto a disposizione della Residenza Sanitario Assistenziale.

CAPO VI

RESPONSABILITA'

ART. 26 RESPONSABILITA'

La Residenza Sanitario Assistenziale non risponde verso gli Ospiti o parenti od altri interessati dei danni a oggetti introdotti o posseduti durante la permanenza nella Residenza, salvo che essi siano stati dati regolarmente in consegna alla Amministrazione.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 27 NORME TRANSITORIE E FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di impartire altre disposizioni che si rendano necessarie per il razionale andamento del servizio e di modificare od integrare in ogni momento il presente